

**ATTO N. DD 4627**

**DEL 13/09/2022**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 271**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Adeguamento della viabilità, dei servizi pubblici e delle opere private relative all’Ambito A1 del PEC area VSP.1”  
Comune: Cumiana  
Proponente: Zoom Torino s.r.l.  
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 19/04/2022 la società Zoom Torino S.r.l. (di seguito denominata Proponente) - con sede legale in Strada Piscina n. 36 a Cumiana (TO) e P. IVA 08992290018 - ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 della L.R. 40/98, istanza di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale relativamente al progetto denominato “*Adeguamento della viabilità, dei servizi pubblici e delle opere private relative all’Ambito A1 del PEC area VSP.1*” localizzato nel comune di Cumiana.

Le opere oggetto dell’istruttoria risultano comprese nelle seguenti categorie progettuali di competenza della Città Metropolitana di Torino:

- punto 8) lettera r) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 “*parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari*” corrispondente al punto n. 48 dell’Allegato B2 della LR 40/98;
- punto 7 lettera h) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 “*strade extraurbane secondarie non comprese nell’allegato II-bis*” corrispondente al punto n. 28 dell’Allegato B2 della LR 40/98;

e nella seguente categoria di competenza comunale:

- punto 7) lett. b) dell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 “*progetti di parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto*”, corrispondente a: n. 7 dell’Allegato B3 della LR 40/98 “*costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto*”.

Le procedure di competenza comunale e di Città Metropolitana sono state integrate e contestualizzate nell’ambito del presente procedimento così come indicato dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2002, n. 6/AQA, “*la conduzione della conferenza, in particolare per gli aspetti relativi alla convocazione e all’emanazione del provvedimento finale, avverrà ad opera dell’autorità competente per il procedimento di VIA dell’opera principale in relazione al complesso delle opere e degli interventi connessi*”.

Con nota prot. n. 57181 del 28/04/2022 è stata data comunicazione di pubblicazione della documentazione

predisposta dal proponente e dell'avvio del procedimento; contestualmente è stata convocata Conferenza dei Servizi istruttoria in data 31/05/2022 ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.; in data 26/05/2022 ha avuto luogo in forma telematica la prima riunione del gruppo di lavoro.

Alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona mediante videoconferenza in data 31/05/2022, in sede del gruppo di Lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA, nonché di quanto emerso dai pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, è risultato necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali al fine della chiusura del procedimento.

Con nota prot. n. 87297 del 30/06/2022, ai sensi del c. 6 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA”*, è stata formalizzata la richiesta di integrazioni indicando la data del 19/07/2022 quale termine perentorio per la presentazione delle stesse. Sempre ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si comunica inoltre, vista la complessità e le dimensioni del progetto, la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento.

Il proponente in data 13/07/2022 ha richiesto una sospensione del procedimento di 45 giorni al fine di ottemperare alle richieste delle integrazioni documentali. Con nota prot. n. 96526 del 19/07/2022 è stata concessa, ai sensi del c. 6 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta assegnando la data del 02/09/2022 quale nuovo termine perentorio per la presentazione.

Il proponente in data 10/08/2022 ha trasmesso la documentazione integrativa precisando che *“Come già anticipato nella ns. comunicazione di richiesta di sospensione del 13/07/2022, tenuto anche conto della particolare complessità e peso della documentazione integrativa elaborata in risposta alla richiesta di integrazioni e del particolare periodo in prossimità delle festività di Ferragosto, al fine di agevolare la trasmissione della documentazione agli Enti competenti entro i termini stabiliti si invia il materiale integrativo in anticipo rispetto alla scadenza dei termini sospensivi richiesti (scadenza prevista per il 02/09/2022). Ai fini della decorrenza dei termini procedurali si richiamano i termini sospensivi da noi richiesti ed accettati dall'Ente procedente con comunicazione del 19/07/2022 e stabiliti entro il 2 settembre 2022, scadenza entro la quale ci si riserva di integrare la documentazione in caso di difficoltà di trasmissione”*.

Con nota prot. n. 108643 del 17/08/2022, assegnando il termine del 2 settembre 2022 per fornire eventuali pareri in merito alle stesse e sulla necessità o meno di assoggettare il progetto a procedura di VIA, i soggetti istituzionali interessati sono stati informati del deposito della documentazione integrativa e della sua pubblicazione sul sito WEB della CMTO.

In data 01/09/2022 ha avuto luogo in forma telematica la seconda riunione del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

**Dato atto che:**

Le opere previste sono connesse all'adeguamento del bioparco Zoom secondo le previsioni derivanti dall'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) di iniziativa privata, approvato con DGC n. 60 del 13/05/2021, relativo all'area VSP.1 "Laghi Baite", in attuazione alle previsioni del PRGC del Comune di Cumiana:

- progetto definitivo delle opere di adeguamento strada provinciale SP 146, tratta a fronte Bioparco Zoom (da km 6+400 a km 6+700) - LOTTO 1 e LOTTO 2 (opere di urbanizzazione a scomputo previste con realizzazione diretta a cura del soggetto attuatore) che riguarda le opere di adeguamento della viabilità provinciale nel tratto frontistante l'area VSP.1;
- progetto definitivo delle Opere di Urbanizzazione e aree per servizi pubblici afferenti all'Ambito A1, Opere di Urbanizzazione a scomputo, Lotti 3 e 4 (opere di urbanizzazione a scomputo previste con realizzazione diretta a cura del soggetto attuatore) che riguarda la realizzazione degli interventi di sistemazione superficiale e l'attrezzaggio delle aree pubbliche per l'adeguamento delle dotazioni di standard urbanistici esistenti (parcheggi ed aree verdi attrezzate), in cessione e in assoggettamento all'uso pubblico, a garanzia dei fabbisogni di dotazione di aree pubbliche afferenti l'Ambito A1 (bioparco esistente) del PEC area VSP.1;
- progetto municipale per la realizzazione e sistemazione dei parcheggi di relazione sul piazzale a Nord del bioparco Zoom che riguarda le opere a carattere privato necessarie per l'adeguamento, la sistemazione definitiva e l'autorizzazione del piazzale per parcheggi privati di relazione, previsti per l'Ambito A1 del PEC area VSP.1, negli spazi a nord del bioparco (parcheggio e percorsi di accesso).

**Accertato che:**

Il Progetto di centralizzazione della rete degli scarichi del bioparco, con collegamento al Rio Torto previo passaggio in impianto di trattamento, deriva da specifiche prescrizioni individuate nel provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 158-995 del 14/03/2022.

Così come da cronoprogramma occorre pertanto dare seguito a tali prescrizioni, sulle quali la presente procedura non può andare ad incidere, come già ribadito e comunicato sia in sede di conferenza dei servizi che in sede di richiesta integrazioni:

- *(Si rammenta, come indicato dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. n. 80220 del 15/06/2022, che è fermo "il rispetto di quanto previsto dal provvedimento di A.U.A. e dei successivi aggiornamenti. Si precisa che eventuali variazioni del progetto di "centralizzazione degli scarichi" già trasmesso e del relativo cronoprogramma, potranno essere valutate nell'ambito del provvedimento di AUA vigente").*
- *Lo stesso parere di Arpa Piemonte allegato alla richiesta di integrazioni, in relazione al punto "Progetto di centralizzazione della rete di scarico – realizzazione impianto trattamento reflui" ha evidenziato che "La valutazione di tale progetto è stata effettuata nel corso del procedimento di rinnovo dell'AUA, nel corso del quale Arpa ha espresso le considerazioni di propria competenza. Si ricorda quindi che dovranno essere recepite le prescrizioni date in sede di AUA, comprese quelle riguardanti il cronoprogramma di realizzazione degli interventi previsti; il progetto di gestione degli scarichi e di realizzazione dell'impianto centralizzato di trattamento deve quindi rispettare quanto previsto dalla DD di rinnovo dell'AUA (D.D. n. 995 del 14/03/2022)".*

**Riscontrato che:**

Nel corso dell'istruttoria, oltre ai pareri pervenuti dagli uffici della CMTO e da ARPA Piemonte facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA, sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti istituzionali coinvolti:

- nota prot. n. 22345 del 26/05/2022, e successiva rettifica nota prot. n. 23803 del 07/06/2022, della Regione

Piemonte – Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con la quale viene evidenziato che “*si ritiene che i previsti lavori nel loro insieme non siano da sottoporre alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale*” e richieste al contempo integrazioni su aspetti di tipo idraulico;

- nota prot. n. 53434 del 27/05/2022 di ACEA Pinerolese industriale S.p.A. con la quale si segnala l’interferenza delle opere con reti del servizio idrico ed indicate le misure per la risoluzione delle stesse; in merito al progetto di razionalizzazione e gestione degli scarichi generati dal bioparco viene evidenziato che “*per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all’ipotesi futura di convogliamento dei reflui di fognatura nera al futuro collettore Pedemontano con recapito terminale costituito dal depuratore centralizzato in comune di None, fermo restando che potranno essere ammessi soltanto i reflui di origine civile, con i carichi massimi idraulici e organici dichiarati in fase progettuale. Le opere in progetto, la manutenzione e il successivo collegamento sul collettore Pedemontano, rimarranno a cura e spese del soggetto attuatore*”;
- nota prot. n. MIC/MIC\_SAPAB-TO|31/05/2022|0010901-P della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con la quale si comunica che “*sotto il profilo paesaggistico non si valuta necessario l’assoggettamento a VIA*”; per quanto attiene invece la tutela archeologica viene specificato che “*ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, questa Soprintendenza si riserva di richiedere eventuali misure cautelative nel corso della successiva fase autorizzativa*”.

In sede di integrazioni è stato richiesto al proponente, oltre che di dare riscontro a quanto evidenziato da parte dei soggetti istituzionali, di dare riscontro alle problematiche ed alle criticità progettuali/ambientali emerse in sede di conferenza dei Servizi e di Riunione del Gruppo di Lavoro dell’Organo Tecnico per la VIA relativamente ai seguenti aspetti, ritenuti necessari per la chiusura del procedimento :

- mancanza di valutazioni riferite al bioparco esistente e degli ambiti del PEC oggetto di future espansioni;
- consumo di suolo;
- compensazioni;
- interferenze con la falda;
- aspetti idraulici;
- gestione specie esotiche invasive;
- gestione reflui palabili;
- aspetti legati alla realizzazione dei singoli interventi previsti nell’Ambito A1 del PEC;
- rumore.

Per quanto attiene invece la realizzazione dell’impianto trattamento reflui e della posa della condotta di scarico, trattandosi di progetto oggetto di prescrizioni specifiche connesse al parco tematico come in precedenza meglio specificato, sono stati richiesti chiarimenti in merito al solo fine di una disamina istruttoria la più completa possibile.

In relazione alla documentazione integrativa sono pervenute, oltre ai pareri pervenuti dagli uffici della CMTO e da ARPA Piemonte facenti parte dell’Organo Tecnico per la VIA, le seguenti ulteriori osservazioni da parte dei soggetti istituzionali coinvolti:

- nota prot. n. 35848 del 23/08/2022 della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino con la quale, a seguito dell’esame della documentazione integrativa, viene confermato come “*i previsti lavori nel loro insieme non siano da sottoporre alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale*”;
- nota prot. n. 11999 del 01/09/2022 del Comune di Cumiana con la quale “*si esprime parere favorevole*”.

#### **Considerato che:**

Il proponente ha fornito in generale un puntuale ed adeguato riscontro alle criticità ed agli aspetti da

approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria ed oggetto di specifica richiesta di integrazioni.

Nel suo complesso la documentazione presentata è decisamente più completa ed esaustiva rispetto a quanto dovuto per legge per una procedura di verifica di VIA (contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006) con un grado di dettaglio adeguato e commisurato alle caratteristiche delle opere e del contesto ambientale nel quale si inseriscono; ciò ha consentito di svolgere considerazioni più approfondite e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali inerenti il bioparco, degli interventi proposti e gli impatti derivanti dagli stessi.

Il procedimento di VAS e di approvazione del PEC hanno individuato il quadro ambientale di riferimento sia per il bioparco esistente che per le previsioni di ampliamento, fissandone i criteri per la valutazione degli impatti complessivi oltre che per l'attuazione delle misure di compensazione e mitigazione ambientale.

Sempre in tale sede sono stati individuati i criteri di determinazione del consumo di suolo, attuale e previsto, ed il dimensionamento delle misure compensative oggetto di impegni e garanzie sull'esecuzione sanciti nella convenzione urbanistica stipulata il 01/07/2021.

Si valuta positivamente la disponibilità manifestata da parte del proponente di mettere in atto ulteriori interventi ambientali sul territorio, oltre a quelli già previste in favore del Comune di Cumiana, riguardanti la riqualificazione e valorizzazione del Sito di Importanza Comunitaria IT1110084 – "*Boschi umidi e stagni di Cumiana*".

Si prende atto quale aspetto ambientalmente positivo, nell'ottica di una maggiore sostenibilità del parco tematico, del progetto di centralizzazione degli scarichi derivante da specifiche prescrizioni individuata nel provvedimento di aggiornamento dell'AUA prot. n. 158-995 del 14/03/2022.

A titolo collaborativo, in relazione al manufatto di scarico della acque reflue (depurate e trattate) in sponda sinistra orografica del rio Torto, si rammenta che:

- dovrà essere acquisita autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04;
- dovrà essere acquisita concessione demaniale ai sensi delle ll.rr. n. 20/2002 e n. 12/2004 e del Regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e di autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904 e s.m.i;
- il manufatto di alloggiamento della condotta dovrà essere risvoltato a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza ovvero raccordato con le eventuali scogliere esistenti senza soluzione di continuità ed ancora la condotta dovrà essere in linea con le sponde esistenti senza ostacolare il libero deflusso della acque. Il manufatto di scarico dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna ed il piano di fondazione dovrà essere ad una quota di almeno m 1,00 dalla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate.

Il monitoraggio effettuato sulle specie vegetali esotiche invasive, considerando come area di indagine quella circostante il Bioparco in un raggio di almeno 500 m e le fasce spondali del Rio Taglietta, dei canali irrigui e del Rio Torto di Roletto, ha evidenziato come la gestione del verde all'interno del bioparco risulti idonea per il contenimento delle specie esotiche presenti.

Le opere connesse all'adeguamento del bioparco, già analizzate e positivamente valutate in sede di VAS contestuale all'approvazione del PEC, riguardano interventi urgenti di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità pubblica, interventi riguardanti problemi di sicurezza connessi con l'accesso dei visitatori ed interventi per l'attuazione di aree per servizi pubblici afferenti attività esistenti.

Il proponente nella documentazione presentata ha dato in generale evidenza di una corretta gestione della realizzazione di queste opere con riferimento alla normativa tecnica di settore ed individuando le più opportune ed adeguate mitigazioni, presidi ambientali e le modalità gestionali/operative ordinarie e delle emergenze che si intendono adottare per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura, ma che andranno comunque puntualmente riverificate nella prossime fasi progettuali/autorizzative.

Qualora dovesse ravvisarsene la necessità, ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Si prende atto che al momento, per gli ulteriori interventi pianificati nel PEC (Ambiti A2, A3 ed A4), non sono disponibili i progetti delle opere che potranno essere presentati nell'arco di validità del PEC (10 anni) nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite in sede di VAS e di approvazione del PEC.

**Ritenuto che:**

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, nonché da quanto emerso nella seduta di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 31/05/2022 al cui verbale si rimanda per i dettagli, e dalle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti istituzionali interessati e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare, in relazione alle mitigazioni, ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali individuate, impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente interessate;
- non si ravvisano criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA;
- alcune criticità residue possono essere superate mediante l'adozione di specifiche condizioni ambientali vincolanti per la realizzazione e gestione. In particolare, per quanto riguarda le deiezioni animali provenienti dal bioparco, così come già indicato in sede di conferenza dei servizi e di richiesta integrazioni, si conferma che dovranno essere gestite come rifiuto al fine principalmente di prevenire la propagazione vegetativa di specie esotiche invasive.
- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo prevalentemente tecnico che possono essere demandate alle successive fasi progettuali/autorizzative.

Sulla base dei pareri giunti nel corso della presente istruttoria da parte degli soggetti interessati e conservati agli atti si riportano nel dispositivo del presente provvedimento gli adeguamenti progettuali e gli approfondimenti necessari per le successive fasi progettuali/autorizzative da considerarsi comunque come elenco indicativo e non esaustivo.

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e degli adempimenti elencati in dettaglio nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi ed i pareri giunti e depositati agli atti;

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed art. 10, comma 3 della L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto denominato "*Adeguamento della viabilità, dei servizi pubblici e delle opere private relative all'Ambito A1 del PEC area VSP.1*" presentato dalla società Zoom Torino S.r.l. con sede legale in Strada Piscina n. 36 a Cumiana e P. IVA 08992290018, **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

### **A) Approfondimenti da predisporre e verificare nell'ambito delle successive fasi progettuali/autorizzative:**

In generale nelle successive fasi progettuali/autorizzative, con la scelta definitiva delle dislocazione ed organizzazione delle singole aree di cantiere e l'effettiva necessità per la logistica quali viabilità di servizio, zone di accumulo e stoccaggio, baraccamenti ecc..., dovranno essere approfondite nel dettaglio con tutti gli Enti/Soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, atti di assenso, nulla osta e servitù necessarie per la realizzazione delle opere, le interferenze con fasce di rispetto, aree sottoposte a vincoli territoriali ed ambientali, sottoservizi e/o reti tecnologiche.

In particolare occorre dare evidenza a quanto specificato da parte degli Enti nei pareri giunti nel corso della presente istruttoria e conservati agli atti:

- nota prot. n. 78111 del 13/06/2022 della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino già in disponibilità della Società proponente;
- nota prot. n. 53434 del 27/05/2022 di ACEA Pinerolese industriale S.p.A.:
  - *le opere previste con il progetto definitivo di Adeguamento Strada Provinciale SP 146 – Tratta a fronte Bioparco ZOOM (da km 6+400 a km 6+700) – LOTTO 1 e LOTTO 2 interferiscono con la condotta di adduzione acquedotto Piscina-Cumiana esistente e rilevata nell'elaborato 5.13;*
  - *per la risoluzione dell'interferenza di cui sopra si rende necessaria la posa di una nuova condotta acquedotto in PEAD PE100 PN16 RC DN 200MM PAS 1075-2 nella tratta insistente sulle opere di adeguamento a progetto con il contestuale rifacimento degli allacciamenti esistenti; sono a carico del*

*soggetto attuatore i costi, da definire, necessari al riposizionamento della condotta di adduzione esistente;*

- *gli interventi di sistemazione superficiale e l'attrezzaggio delle aree pubbliche previsti nel progetto definitivo delle Opere di Urbanizzazione e aree per servizi pubblici, Lotti 3 e 4, non interferiscono con le reti del servizio idrico in nostra gestione; l'eventuale interferenza con l'idrante soprassuolo esistente nei pressi dell'ingresso principale o con le possibili condotte di alimentazione degli allacciamenti d'utenza saranno gestite nelle fasi di realizzazione delle opere a progetto.*

Si rammenta, come già indicato in premessa, la necessità di riverificare comunque puntualmente mitigazioni, presidi ambientali e le modalità gestionali/operative ordinarie e delle emergenze che si intendono adottare per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte.

## **B) Condizioni Ambientali di cui art. 5 le. o-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

### **Condizioni per la realizzazione degli interventi**

1) Gli interventi dovranno essere realizzati conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 19/04/2022 e successive integrazioni consegnate in data 10/08/2022, ivi incluse le misure gestionali e di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente provvedimento e fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi progettuali/autorizzative; qualsiasi modifica, così come definita all'art. 5 lettera l del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

2) Il deposito, la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo non in regime di rifiuto dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164”*. Si rammenta in particolare quanto indicato all'allegato 4 *“Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali”* ovvero *“In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali”*.

3) Durante la fase di cantiere dovrà essere svolto un monitoraggio della vegetazione alloctona invasiva presente nelle aree interferite; a tal proposito si evidenzia il protocollo ARPA scaricabile dal sito della regione Piemonte al seguente URL: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazionealvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>.

4) Durante la fase di cantiere al fine del controllo delle specie esotiche vegetali invasive adottare le indicazioni contenute nell'Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017 *“Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”*.

Termine per la verifica di ottemperanza per i punti da 1) a 4): contestualmente alla comunicazione di fine lavori, per ogni fase progettuale così come nel seguito specificata, dovranno essere trasmessi l'esito dei monitoraggi svolti e le dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico, relative alla realizzazione delle opere e delle misure di ripristino e di mitigazione previste nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno eventualmente ulteriormente prescritte in sede autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza per i punti da 1) a 4): Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

### **Condizioni per la gestione del bioparco**

5) Le deiezioni animali provenienti da bioparco dovranno essere gestite come rifiuti. La corretta gestione in regime di deposito temporaneo, l'attribuzione del codice EER, la tenuta del registro di carico e scarico e la conservazione dei formulari di identificazione sono a carico del produttore.

La corretta gestione verrà verificata da parte degli enti di controllo nell'ambito dell'espletamento delle funzioni loro attribuite.

6) Il monitoraggio effettuato sulle specie vegetali esotiche invasive dovrà continuare ad essere svolto con cadenza annuale sempre considerando come area di indagine quella circostante il Bioparco in un raggio di almeno 500 m e quella lungo le fasce spondali del Rio Taglietta, dei canali irrigui e del Rio Torto di Roletto. A tal proposito si evidenzia inoltre il protocollo ARPA scaricabile dal sito della regione Piemonte al seguente URL: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazionealvanguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>.

Termine per la verifica di ottemperanza: a partire dall'anno 2023, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno essere forniti i risultati del monitoraggio svolto nell'anno di riferimento.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

7) Dovranno essere fornite le risultanze dei rilievi fonometrici aggiuntivi previsti per l'anno 2022. Nel caso di mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di emissioni acustiche dovranno essere realizzate le necessarie misure di mitigazione.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro il 31/12/2022 fornire i risultati dei rilievi fonometrici aggiuntivi.

Nel caso del mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di emissioni acustiche fornire inoltre, contestualmente alle risultanze dei rilievi, il cronoprogramma della realizzazione delle necessarie misure di mitigazione delle quali dovrà essere comunicata tempestivamente la realizzazione.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

### **C) Ulteriori Adempimenti**

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

1) Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori per le seguenti fasi del progetto:

- Lotto 1 adeguamento SP 146;
- Lotto 2 adeguamento SP 146;

- Lotto 3 opere di urbanizzazione a scomputo previste con realizzazione diretta a cura del soggetto attuatore;
- Lotto 4 opere di urbanizzazione a scomputo previste con realizzazione diretta a cura del soggetto attuatore;
- parcheggio e percorsi di accesso a nord del bioparco.

2) Al fine di dare concreta attuazione alla disponibilità manifestata della messa in atto di ulteriori interventi ambientali sul territorio, oltre a quelli già previste in favore del Comune di Cumiana, riguardanti la riqualificazione e valorizzazione del Sito di Importanza Comunitaria IT1110084 – “*Boschi umidi e stagni di Cumiana*”, entro due mesi dall’emanazione del presente provvedimento prendere contatti con il Gruppo di Lavoro Interdipartimentale “*Riqualificazioni e Compensazioni Ambientali*” della Città Metropolitana di Torino al fine di individuare e definire gli interventi ambientali cui dovrà essere data attuazione, le relative modalità e tempistiche.

3) Preventivamente dell’ottenimento dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli ulteriori interventi pianificati nel PEC (Ambiti A2, A3 ed A4) dovrà essere presentata al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA istanza, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006, di “valutazione preliminare” al fine di individuare l’eventuale procedura in materia di VIA da avviare.

#### AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale “*il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza*”.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle eventualmente contenute nel presente atto ed in quelli successivi.

Il mancato rispetto delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall’art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “*Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali*”.

-----

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9

della L.R. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/09/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
VIGILANZA AMBIENTALE)  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano